

Tavole adatte alle prescrizioni del D.A. n. 235/70 del 13-9-70

tav. n.8-b  
scala:  
data

**comune  
di  
campofranco**

**PIANO REGOLATORE  
COMUNALE GENERALE**

OGGETTO:  
**TABELLA NORME DI  
ATTUAZIONE**

il segretario comunale      il sindaco

ing. a. d'amore  
arch. a. l. lima  
ing. f. mastrolilli  
progettisti

Allegato alla delibera cons. n. 201 del 7 luglio 1980

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA		B	C				D	E	F
DEFINIZIONE		Le parti del territorio interamente o parzialmente edificate non interessate da agglomerati urbani con caratteristiche artistiche o di particolare interesse ambientale o che abbiano densità territoriale > 15 mc/mq e superficie coperta 1/8 della superficie fondiaria - (art. 2 D.M. 2-4-68).	Le parti del territorio destinate ai nuovi complessi insediativi non edificate o con edificazione con densità edilizia territoriale inferiore a 15 mc/mq. e superficie coperta inferiore ad 1/8 della superficie fondiaria - (art. 2 D.M. 2-4-68).				Le parti del territorio destinate ai nuovi complessi industriali o ad essi assimilati - (art. 2 D.M. 2-4-68).	Le parti del territorio destinate all'uso agricolo - (art. 2 D.M. 2-4-68).	Gli spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale.
DESTINAZIONE D'USO		Tutte le destinazioni esistenti. Per le nuove costruzioni: Residenze, uffici e negozi, esercizi pubblici, laboratori artigianali non rumorosi, autorimesse.	Residenziale attrezzata					Zona agricola con possibilità di insediamenti residenziali entro i limiti appresso riportati.	Istituto per l'istruzione professionale. Scuola media di 2° grado.
TIPI EDILIZI		B <sub>1</sub> "DI COMPLETAMENTO"	C <sub>1</sub> "D'ESPANSIONE"	C <sub>2</sub> "EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE"	C <sub>4</sub> "DI VILLEGGIATURA"	C <sub>3</sub> "ZONA DELLE ATTREZZATURE (ART. 3 D.M. 2-4-68)"	ZONA INDUSTRIALE	ZONA AGRICOLA	ZONE SPECIALI
SIMBOLOGIA									
PRESCRIZIONI PARTICOLARI		operazioni consentite: • nuove costruzioni e trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione.				consentite: case unifamiliari o duplex	il 10% della superficie destinata, ad attività collettive verde pubblico o parcheggi - (D.M. 2-4-68).	Gli edifici al servizio dell'agricoltura sono concessi oltre i limiti di densità, di lotto minimo e del rapporto di copertura.	
DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA MAX		3,00 mc/mq.	3,50 mc/mq.	3,50 mc/mq.	0,75 mc/mq.			Insediamenti residenziali 0,03 mc/mq. (art. 7 D.M. 2-4-68)	
MINIMA	TRA FABBRICATI	≧ m. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici adiacenti - (art. 9 D.M. 2-4-68) • tra pareti cieche: aderenza o m. 6,00	• tra pareti finestrate e pareti di edifici adiacenti: m. 10,00; tra pareti entrambe finestrate, distanza non minore a quella dell'edificio più alto, ma non minore di m. 10,00; la norma si applica anche quando una sola parete è finestrata, qualora gli edifici si fronteggiano per uso sviluppo superiore a m. 12,00. • tra pareti cieche: aderenza o m. 6,00.					m. 20,00	m. 10,00
	DAL CONFINE	metà della distanza minima prescritta tra i fabbricati	metà della distanza minima prescritta tra i fabbricati.	metà della distanza minima prescritta tra i fabbricati	metà della distanza minima prescritta tra i fabbricati			m. 10,00	m. 5,00
	ASSOLUTA								
	SU STRADA	• Tra pareti finestrate di nuove costruzioni: m. 5,00 da asse stradale.	dal ciglio stradale m. 5,00 per strade fino a m. 7,00 " " " m. 7,50 " " da 7,00 a 15,00 m. " " " m. 10,00 " " oltre m. 15,00 (v. D.M. 2-4-68)				m. 10,00 dal ciglio stradale.	Secondo il tipo di strade (v. D.M. 1-4-68)	Vedi C <sub>1</sub>
MAX	ASSOLUTA	• m. 10,50 purché non superiore alla altezza degli edifici preesistenti e circostanti	3 x distacco 2 x larghezza stradale ma non superiore a m. 6,00	3 x distacco 2 x larghezza stradale ma non superiore a m. 11,00	2 volte la larghezza stradale purché ≧ m. 8,00			m. 7,50	
	RAPPORTO CON IL DISTACCO	nuove costruzioni: su strada e su spazi d'isolamento 2:1							
NUMERO MAX PIANI FUORI TERRA		TRE, purché non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti.	DUE	TRE	DUE			DUE	
RAPPORTO DI COPERTURA			6/10	4/10	2/10			0,10	
DIMENSIONE LOTTO MINIMO					mq. 600			mq. 10.000	
LUNGHEZZA MAX DEL FRONTE			m. 25,00	m. 40,00					
COSTRUZIONI ACCESSORIE							È consentita la costruzione di abitazioni del custode, uffici, servizi, autorimesse e locali deposito purché a servizio dell'industria.		
NOTE		• Sono ammesse altezze superiori a quella max prevista al n. 11 nel caso di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria (art. 8 D.M. 2-4-68) e la normativa fissata dalla legge 25-11-962 n. 1684.  • Deroghe di cui alla legge 26-5-973 n. 21: v. Norme dattiloscritte.	L'edificazione è subordinata all'approvazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17-8-942 n. 480 e successive modifiche, dei piani di lottizzazione redatti in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico adottato.  Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei n. 7-8 (salvo le prescrizioni di cui alla legge 25-11-962 n. 1684) nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche - (art. 9 D.M. 2-4-68).				Per le altezze ed i distacchi ed i relativi rapporti, si applicano le prescrizioni di cui alla legge 25-11-62 n. 1684.  L'edificazione è subordinata alla approvazione dei piani di lottizzazione in conformità alle previsioni del piano adottato.	L'edificazione è consentita a mezzo di singole licenze nel rispetto della densità fondiaria di mc/mq. 0,03.	Gli altri parametri saranno fissati in sede di realizzazione, in relazione alle leggi che ne regolano l'edificazione.